

ALLEGATO "B" ALL' ATTO N.11738 DELLA RACCOLTA

STATUTO AMET S.p.A.

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita una società per azioni a totale capitale pubblico, posseduta da Enti pubblici locali nella definizione dell'art. 2, co.1 del TUEL, denominata "AMET S.P.A.". La società è organizzata e opera in conformità al modello in house providing, di cui all'ordinamento comunitario ed italiano vigente ed assoggettata al "controllo analogo" da parte del socio, secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale e nelle forme e modalità stabilite dal presente Statuto ed in conformità al Regolamento sulle modalità di esercizio del Controllo analogo sulle società partecipate in house del Comune di Trani.

2. La Società realizza la parte più importante della propria attività nei confronti ovvero per conto del Socio pubblico affidante, nel senso che ogni altra attività deve avere solo un carattere marginale ovvero deve essere realizzata a favore di soggetti diversi dall'ente controllante in misura quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali e, in ogni caso, non al di fuori della competenza territoriale del socio pubblico che detiene il controllo societario. Detta condizione di marginalità è da ritenersi soddisfatta qualora oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal socio pubblico e la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO

1. La società, previo indirizzo espresso dal socio in assemblea, nel rispetto dei presupposti giuridici del controllo analogo, ed in conformità a quanto disposto dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, art. 4, c. 4, potrà ai sensi della legge realizzare e gestire le seguenti attività:

- a) produzione, acquisto, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita d'energia elettrica;
- b) produzione, acquisto, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita di gas e di calore per uso domestico ed industriale;

- c) acquisto e gestione ed esercizio di reti per le telecomunicazioni, in cavo o via etere, ed il vettoramento di segnali telematici ed audio-video;
 - d) gestione ed esercizio d'impianti di cogenerazione e d'energia alternativa;
 - e) il trasporto e la mobilità pubblica e privata di persone e cose in ogni forma e con ogni mezzo in territorio, urbano, suburbano, extraurbano e tutte le attività connesse alla mobilità individuale e collettiva;
 - f) gestione ed esercizio d'infrastrutture per il trasporto;
 - g) gestione ed esercizio e vigilanza di parcheggi, autosili ed autostazioni sia in struttura sia su strada, compresa la rimozione e bloccaggio autoveicoli;
 - h) realizzazione, gestione ed esercizio d'attività di rimessaggio portuali e di trasporto marittimo;
 - i) servizi coordinati all'assistenza, alla mobilità individuale e collettiva, alla gestione dell'informazione degli automobilisti, dei clienti del trasporto e di tutti gli altri utenti della strada;
 - j) gestione ed esercizio d'impianti semaforici di segnaletica luminosa;
 - k) gestione ed esercizio d'impianti tecnologici finalizzati alla regolamentazione del traffico veicolare;
 - l) progettazione e gestione di piani di viabilità;
 - m) gestione ed esercizio d'impianti di pubblica illuminazione;
 - n) attività connesse, accessorie ed affini alle attività di cui alle precedenti lettere;
 - o) gestione, manutenzione ed esercizio d'acquedotto e fognatura;
 - p) la società svolge le attività di consulenza e del rispetto della normativa vigente.
2. La Società provvede all'esercizio di tutte le attività sopra descritte in via diretta.
 3. Nell'ambito dei servizi gestiti la competenza della Società comprende le fasi di progettazione e costruzione degli impianti, collaudo ed esercizio degli stessi in ambito territoriale nazionale ed internazionale.
 4. Oltre ai servizi di cui sopra la società potrà assumere la gestione, diretta o per il tramite di società

controllate, previa le opportune verifiche di fattibilità e di convenienza economica, di attività strumentali o di supporto a quelle indicate nel precedente capoverso, purché non prevalenti secondo la disciplina comunitaria e nazionale.

5. In ottemperanza alle prescrizioni in materia di unbundling funzionale per i settori dell'energia elettrica e del gas di cui alla Deliberazione 22 giugno 2015 n. 296/2015/R/COM e relativo allegato A emanata dalla Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con cui sono state recepite le indicazioni fornite, dapprima, dalla normativa comunitaria con le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e, successivamente, da quella nazionale con il D. Lgs. n. 93/11, la Società si propone lo scopo di a) favorire lo sviluppo della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale; di b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico; di c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili; di d) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

6. La società, per il conseguimento degli scopi sociali e purché ciò non alteri i presupposti giuridici dell'in house providing, potrà inoltre:

a) compiere qualsiasi operazione in relazione alle attività comprese nell'oggetto sociale, tra cui operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, inclusa la prestazione di garanzie; e svolgere in genere qualsiasi operazione o attività ritenuta utile ai fini sociali purché le predette operazioni non sottraggano le risorse necessarie all'efficace ed efficiente espletamento dei servizi pubblici affidati direttamente alla Società e non siano in contrasto con i fini societari

b) assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altri enti, società, consorzi o altre forme associative previste dalla legge ovvero costituire società dalla stessa controllate aventi oggetto connesso al proprio purché siano rispettati i parametri di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e che avvenga in conformità agli oneri di motivazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 175 del 2016.

7. Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

8. La società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

9. La società avrà l'obbligo di esercitare la propria attività secondo le indicazioni dell'ente pubblico socio e sulla scorta delle convenzioni di affidamento che quest'ultimo intenderà affidare.

10. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

11. La società potrà svolgere altre operazioni immobiliari e mobiliari connesse e legate allo svolgimento dell'oggetto sociale, purché ciò non alteri il rapporto di delegazione interorganica con il Comune di Trani.

ARTICOLO 2 BIS) AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN HOUSE

1. I servizi saranno gestiti nel rispetto delle norme di legge in vigore e regolati secondo le convenzioni di affidamento dei servizi verso l'Ente Comunale, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed affidabilità.

2. In ottemperanza ai principi generali che consentono l'affidamento diretto di servizi "in house providing" viene stabilito quanto segue:

a. L'obbligo per la società di trasmissione all'Ente comunale dei documenti di programmazione e del piano industriale, redatti nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio comunale per la successiva approvazione;

b. lo schema tipo dei contratti di servizio è approvato/modificato dal Consiglio comunale;

c. Il potere dell'Ente pubblico di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, anche sotto il profilo della efficacia/efficienza ed economicità spetta al Consiglio comunale;

d. L'obbligo per la società di esercitare la propria attività esclusivamente nei confronti dell'Ente socio o comunque nei limiti del volume di affari consentito dalla normativa nazionale e comunitaria che regola gli affidamenti in house providing;

e. Obbligo per la società di ottemperare alle norme del Regolamento sulle modalità di esercizio del Controllo analogo sulle società partecipate in house del Comune di Trani, in conformità delle norme del codice civile e della normativa di riferimento.

ART. 3 - DURATA

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2055, salvo proroga stabilita con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci o scioglimento anticipato.

ART. 4 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede legale in Trani (BT); l'Organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

2. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'assemblea straordinaria dei soci.

3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, s'intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

TITOLO II - CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI, FINANZIAMENTI DEI SOCI

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di euro 11.513.410,00 (undicimilionicinquecentotredicimilaquattrocentodieci virgola zero zero).

2. Il capitale sociale è diviso in numero 1.151.341 azioni nominative del valore nominale di euro dieci e centesimi zero (euro 10,00).

3. I conferimenti, nel rispetto delle norme di legge, possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro ai sensi dell'art. 2342 c.c.

4. La misura complessiva del capitale sociale detenuto dal Comune di Trani non potrà mai essere inferiore al 51%, con la partecipazione degli enti locali di cui all'art. 1 co. 1 del presente statuto. Non è ammessa la partecipazione di capitali privati ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

ARTICOLO 6) STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI

1. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi, diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile, che consistono in certificati di partecipazione, dotati dei seguenti diritti:

- il diritto di concorrere al riparto esclusivo di una quota pari al 20 per cento del dividendo complessivo.

2. I certificati di partecipazione di cui al precedente comma sono liberamente trasferibili.

3. In caso di inadempimento del socio o del terzo all'effettuazione della prestazione promessa, l'Organo amministrativo può riscattare gli strumenti finanziari dai possessori a un prezzo prefissato.

ARTICOLO 7) FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

2. Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni, ai sensi dell'articolo 2343, comma 4, del codice civile, può essere stabilita una diversa ripartizione delle azioni, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 5 comma 4 del presente Statuto.

ART. 8 - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'

1. I soci potranno finanziare la società senza che ciò comporti aumento di capitale sociale, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia e dall'art. 14 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

2. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).

3. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società l'organo amministrativo potrà

richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto capitale. I soci potranno procedere ad effettuare finanziamenti e/o anticipazioni alla Società con le modalità, nei limiti e con i criteri stabiliti nella deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) del 3 marzo 1994 ed in ossequio all'art. 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e sue successive modifiche ed integrazioni. Gli eventuali finanziamenti o sovvenzioni a carattere sia transitorio che continuativo, effettuati dai soci alla Società, devono intendersi infruttiferi ancorché abbiano a protrarsi nel tempo e per più esercizi, fatta salva la diversa deliberazione del titolo oneroso degli stessi adottata dall'assemblea ordinaria. Dal bilancio della Società dovrà, in ogni caso, risultare il titolo per cui i finanziamenti e le sovvenzioni sono stati erogati.

ARTICOLO 9) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI - CLAUSOLA DI PRELAZIONE

1. In caso di trasferimento, ad un altro ente pubblico nella definizione di cui al precedente art. 1, co. 1 del presente statuto e tra enti già soci, delle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del codice civile, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, salvo quanto previsto dall'art. 16, c. 1 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, o comunque dalla normativa vigente in materia di house providing, e dall'art. 5 del presente Statuto, precisandosi che:

a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette azioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette azioni o diritti;

b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto;

c) il diritto di prelazione compete agli altri soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di

controllo della società socia della presente società o avvenga un qualsiasi altro mutamento in detta partecipazione di controllo (come per esempio per effetto di fusione, scissione, conferimento) che determini il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità di detto controllo; in tal caso, l'Organo amministrativo della società socia della presente società (o suoi aventi causa) è obbligato a offrire agli altri soci della presente società l'acquisto delle azioni o dei diritti di sua titolarità della presente società entro 60 giorni dal giorno in cui sono avvenuti la cessione o i mutamenti di cui sopra; in caso di inadempimento di quest'obbligo di offerta, la società socia e i suoi aventi causa sono in solido obbligati al pagamento di una penale pari al doppio del valore delle azioni o dei diritti (determinato con la procedura di arbitraggio di cui oltre) di cui avrebbe dovuto esser fatta offerta.

2. In caso di aumento del capitale, gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni possedute. Ogni aumento di capitale avverrà senza modificare la proporzione all'epoca esistente tra le varie categorie di azioni in circolazione o la cui emissione sia comunque stata deliberata a servizio del prestito obbligazionario. Le nuove azioni di ciascuna categoria saranno offerte in opzione ai rispettivi possessori. Il diritto di opzione può essere escluso o limitato nei casi e con le modalità di cui all'art. 2441 c.c..

3. Al Socio Comune di Trani spetta il diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni della società da qualunque altro socio alienante per cui i soci che intendono cedere le proprie azioni debbono darne comunicazione all'Organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata che indichi le modalità di vendita ed il prezzo. Ricevuta tale comunicazione l'Organo amministrativo informa a sua volta il Comune di Trani.

4. Entro 30 giorni da tale ultima comunicazione ciascun socio deve informare per iscritto il suddetto Organo sulla sua volontà di acquisto. Decorso inutilmente tale termine il diritto si intende rinunciato.

5. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso delle azioni o dei diritti oggetto della proposta

congiunta ma può riguardare solo le azioni o i diritti di alcuno dei proponenti.

6. I trasferimenti delle azioni devono avvenire nel rispetto della normativa in materia e del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (art. 16, c. 1) e della disciplina vigente in materia di società in house.

ARTICOLO 10) RECESSO DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile e nel rispetto della normativa vigente.

2. Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

3. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.

4. La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata con le modalità previste dall'art. 2437-ter c.c..

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 11 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. Ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento sulle modalità di esercizio del Controllo analogo sulle società partecipate in house del Comune di Trani e di quanto previsto dalla normativa vigente per l'istituto dell'in house providing, spetta all'assemblea ordinaria dei soci la formulazione degli indirizzi e la programmazione sulla gestione della società.

2. L'assemblea ordinaria dei soci autorizza il compimento dei seguenti atti da parte dell'Organo amministrativo:

a) le decisioni inerenti agli atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali e personali;

b) ogni atto il cui valore superi i 500.000 euro, intendendosi tale limite superato anche quando si tratti di atti di valore unitario inferiore ma che, in virtù del necessario collegamento tra di essi sussistente, siano di valore complessivo superiore al predetto limite di euro 500.000.

ARTICOLO 12) LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia e negli Stati membri dell'Unione Europea.

ARTICOLO 13) CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata ogniqualvolta l'Organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'Organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

2. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi fax e posta elettronica).

ARTICOLO 14) INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti e i titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

3. È consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

ARTICOLO 15) RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via fax o via posta elettronica con firma digitale. La delega può essere conferita per più assemblee.

ARTICOLO 16) PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente dell'Organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'Organo amministrativo medesimo.

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ARTICOLO 17) QUORUM

1. L'assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentano almeno la metà

del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;

- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

2. L'assemblea straordinaria delibera, in prima ed in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega conferita, rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo quanto previsto espressamente dalla legge in casi particolari.

ARTICOLO 18) ASSEMBLEE SPECIALI

1. Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti:

a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;

b) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349 del codice civile;

c) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.

2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.

3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415 del codice civile.

ARTICOLO 19) IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

1. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale.

TITOLO IV ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

ARTICOLO 20) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. L'Organo amministrativo della società è costituito, di norma, da un amministratore unico. Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e nel rispetto delle limitazioni previste dalle leggi in materia, l'assemblea

della società può disporre che la società sia amministrata da un Organo amministrativo composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione 6bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120, nonché del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

2. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 2449 e 2450 del Codice Civile, il Comune di Trani ha diritto di procedere alla nomina diretta dell'Amministratore Unico e, nell'ipotesi di Organo amministrativo, alla nomina di un numero di amministratori proporzionale (con arrotondamento per eccesso) al numero delle azioni possedute, fra cui il presidente. In tale caso il Comune di Trani si asterrà dalla votazione dei restanti consiglieri di nomina assembleare. Essi amministratori hanno i medesimi diritti ed obblighi dei membri nominati dall'assemblea. L'efficacia della nomina è disciplinata dall'art.9 comma 7 D.Lgs. n.175/2016.

3. Nel caso in cui il Comune di Trani non dovesse provvedere, nei termini previsti dalla legge, a nominare in tutto o in parte i propri amministratori, alla loro nomina provvederà l'assemblea dei soci.

4. I restanti amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria dei soci con l'astensione del Comune di Trani.

5. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).

6. Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo. Gli amministratori nominati direttamente dal Comune di Trani potranno essere revocati in qualsiasi momento, per cessazione del rapporto fiduciario, dal Sindaco del Comune stesso che procederà direttamente alla sostituzione dei consiglieri revocati.

7. Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo, l'intero Organo amministrativo decade e il collegio sindacale deve convocare con urgenza l'assemblea per la sua integrale sostituzione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

8. Gli amministratori sono rieleggibili.

9. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, autonomia e indipendenza, previsti dalla normativa di riferimento, ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi. Ai sensi dell'art. 11, c. 8 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 gli amministratori della società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

10. L'Organo amministrativo elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno dei componenti dell'Organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità può essere nominato anche un vice presidente cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina fermo restando che la carica di vice Presidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

11. Ai componenti dell'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio, ove compatibile con la normativa in vigore.

12. Può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'Organo amministrativo determinato dall'Assemblea. In ogni caso la remunerazione dovrà attendere a quanto stabilito come tetto massimo dalla normativa nazionale in tema di società a partecipazione pubblica.

13. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. In ogni caso la remunerazione dovrà attendere a quanto stabilito come tetto massimo dalla normativa nazionale in tema di

società a partecipazione pubblica.

14. È vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

15. È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

**ARTICOLO 21) ADUNANZA E DELIBERAZIONI DELL'ORGANO
AMMINISTRATIVO**

1. L'Organo amministrativo si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia e negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spediti almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del Organo amministrativo, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

3. L'Organo amministrativo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le adunanze dell'Organo amministrativo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi

documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni dell'Organo amministrativo, ivi compresa quella di costituzione del patrimonio destinato, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Organo amministrativo deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) su richiesta dei membri dell'Organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni;
- e) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ARTICOLO 22) POTERI DEL ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo amministrativo, nel rispetto degli indirizzi di assemblea e del Comune di Trani impartiti nell'ambito del Regolamento per l'esercizio del controllo analogo delle società in house, e fatte salve le prerogative del Gestore Indipendente se nominato in ottemperanza alla normativa sulla separazione funzionale richiamata all'art. 2 c. 5 del presente statuto, gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali. Su tutte le decisioni dell'organo amministrativo che riguardano aspetti gestionali e organizzativi dell'attività separata funzionalmente, nonché per l'approvazione del piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture di cui al comma 14.2 lettera a) del TIUF, in ottemperanza alle prescrizioni in materia di Unbundling funzionale, il Gestore Indipendente esprime parere vincolante.

2. Nel rispetto di quanto precisato nel precedente comma, spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis;
- b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- d) propone all'assemblea eventuali adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

3. Spettano, inoltre, al Consiglio di Amministrazione, a titolo esemplificativo:

- a) nominare il Gestore Indipendente ai sensi dell'art. 12 dell'Allegato A della Deliberazione 22 giugno 2015 n. 296/2015/R/COM s.m.i.;
- b) nominare il Responsabile della conformità ai sensi dell'art. 15 dell'Allegato A della Deliberazione 22 giugno 2015 n. 296/2015/R/COM s.m.i.;
- d) porre in essere ogni altro adempimento necessario per l'attuazione delle prescrizioni normative e regolamentari in materia di unbundling funzionale.

ARTICOLO 23 IL GESTORE INDIPENDENTE

1. Il Gestore Indipendente viene nominato, ai sensi dell'art. 12 dell'allegato A della deliberazione 22/06/2015 n. 296/15/R/COM e s.m.i. per le finalità di cui all'art. 3 della detta deliberazione, dal Consiglio di Amministrazione ed è composto ai sensi dell'art. 9 dell'allegato A da uno o più consiglieri di amministrazione e da personale con funzioni dirigenziali apicali, aventi i requisiti di indipendenza dettati dalle regole in merito agli obblighi di separazione funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas.

2. Il Gestore Indipendente, al quale è affidata la gestione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica:

a) esprime parere vincolante su tutte le decisioni dell'organo amministrativo dell'impresa che riguardano aspetti gestionali e organizzativi dell'attività di Distribuzione e Misura dell'energia, separata funzionalmente dall'attività di Vendita;

b) predispone il piano di sviluppo delle infrastrutture strumentali all'esercizio dell'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica per l'approvazione da parte del Cda ed esprime il proprio parere vincolante;

c) assicura che l'attività che amministra sia gestita secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione.

3. Allo stesso devono essere conferiti, ai sensi di legge e del presente statuto, i poteri e le procure anche per la rappresentanza ad agire nei confronti dei terzi.

4. In ogni caso, nessun componente del Gestore Indipendente potrà assumere decisioni sull'attività commerciale di pertinenza delle strutture dell'impresa verticalmente integrata o del gruppo societario di appartenenza di questa che si occupano delle attività di vendita e produzione di energia elettrica.

ARTICOLO 24) PRESIDENTE E AMMINISTRATORI DELEGATI

1. Il Presidente convoca l'Organo amministrativo, ne

fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

2. Il Organo amministrativo può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

3. Il delegato è tenuto a riferire al Organo amministrativo e al Collegio sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

4. Al Presidente o ad un membro dell'Organo amministrativo possono essere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva:

a) le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'Iva nonché quelle di sostituto d'imposta;

b) le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi che entrino in contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;

c) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ssmii e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni

altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti.

A chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione finanziaria, gli Istituti previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti locali e ogni altro Ente pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità giudiziaria di ogni ordine e grado.

ART. 25) - RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) al Presidente del Organo amministrativo, previa deliberazione del Organo amministrativo;

b) nell'ambito dei poteri loro conferiti all'amministratore delegato.

2. L'Organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

ARTICOLO 26) AMMINISTRATORE UNICO

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Organo amministrativo e del suo presidente.

ART. 27 - DIRETTORE GENERALE

1. L'assemblea può nominare un direttore generale su designazione del Presidente, previa selezione ad evidenza pubblica, determinandone il compenso nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia, di cui all'art. 11 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

2. L'incarico di direttore generale dura tre anni ed è rinnovabile.

Il direttore generale:

a) assume ogni misura ed iniziativa diretta ad attuare gli indirizzi generali fissati dall'organo amministrativo;

b) sovrintende ad ogni aspetto dell'attività sociale, coordinando in particolare l'attività di gestione dei dirigenti;

c) determina la struttura organizzativa interna, per quanto non di competenza dell'organo amministrativo;

d) cura la predisposizione dello schema e la relativa istruttoria di tutti gli atti attribuiti alla competenza deliberativa dell'organo amministrativo;

e) partecipa, con diritto di intervento e senza diritto di voto, alle adunanze dell'organo amministrativo;

f) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo amministrativo ed i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente

g) dirige il personale, previa approvazione dell'organo amministrativo. Adotta tutti i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del personale stesso, anche in sede di instaurazione del rapporto di lavoro, compresi gli atti di proposizione agli uffici, anche di livello dirigenziale, secondo quanto previsto dalla legge e dai C.C.N.L.;

h) gestisce le trattative e stipula gli accordi sindacali, nell'ambito delle linee di politica sindacale definite dall'organo amministrativo;

i) promuove azioni giudiziali e resiste alle stesse, con facoltà di conciliarle o transigerle, anche senza

autorizzazione del Presidente dell'organo amministrativo, qualora si tratti di azioni per la riscossione di crediti conseguenti all'esercizio dell'ordinaria attività aziendale ovvero controversie di lavoro;

j) interviene di norma personalmente nelle udienze di trattazione delle cause di lavoro;

k) provvede agli acquisti ed alle spese necessarie per il funzionamento della Società, nei limiti di spesa stabiliti di volta in volta dall'organo amministrativo salva l'autonomia di spesa attribuita al Presidente

l) informa comunque il presidente e/o l'organo amministrativo su ogni affare per il quale gli venga da questi espressamente richiesta qualsiasi tipo di informativa;

m) deve sottoporre all'organo amministrativo, al fine di ricevere ratifica ogni questione od atto, seppure di propria competenza ai sensi del presente statuto;

n) firma la corrispondenza e gli atti non riservati al presidente. In caso di assenza o impedimento o comunque di impossibilità aventi carattere temporaneo ad esercitare le funzioni proprie della carica da parte del direttore generale, le relative funzioni saranno svolte da un sostituto con qualifica dirigenziale, designato dal direttore generale, salva la facoltà della assemblea di procedere autonomamente alla nomina del sostituto in caso di assenza o impedimento per un periodo temporale continuativo superiore a 60 giorni. Nei rapporti con i terzi, la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova dell'assenza, impedimento o impossibilità di questo.

Egli risponde del proprio operato periodicamente e direttamente al Presidente dell'organo amministrativo.

Per quanto non espressamente disciplinato trova applicazione l'art. 2396 c.c..

ART. 28 - COLLEGIO SINDACALE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 c.c., il socio pubblico ha la facoltà di procedere alla nomina di un numero di componenti del collegio sindacale, in proporzione al numero delle azioni possedute. Il collegio si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti e deve rispettare la parità di genere. Spetta al Comune di Trani la nomina del Presidente.

2. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle

condizioni di cui all'articolo 2399 c.c. L'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, autonomia e indipendenza, ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi.

3. Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

4. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video-collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

Spettano al collegio sindacale i poteri e le attribuzioni previsti dalla legge.

ARTICOLO 29). CONTROLLO CONTABILE

1. La revisione legale dei conti della Società è esercitata da un Revisore legale o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze), nominati e funzionanti a norma di legge. Ai sensi dell'art.3 comma 2 del D. Lgs. N.175/2016 la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

2. Il Revisore legale o la società di revisione durano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e sono rieleggibili.

L'assemblea che nomina il Revisore legale o la società di revisione determina il compenso loro spettante sempre nel rispetto delle norme di legge in materia di società pubbliche".

3. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

ARTICOLO 30) AZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno il 20 (venti) per cento del capitale sociale.

ARTICOLO 31) DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE E AL TRIBUNALE

1. La denuncia di cui all'articolo 2408, comma 2, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.

2. La denuncia di cui all'articolo 2409, comma 1, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.

3. Ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale.

TITOLO V - OBBLIGAZIONI

ART. 32) - OBBLIGAZIONI

1. La società può emettere obbligazioni, sia nominative che al portatore, anche convertibili in azioni, demandandosi al Organo amministrativo la fissazione delle

modalità di collocamento, estinzione e conversione, nel rispetto della normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica e del Regolamento sulle modalità di esercizio del Controllo analogo sulle società partecipate in house del Comune di Trani.

TITOLO VI - PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

ARTICOLO 33) PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

1. L'Organo amministrativo può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile.

TITOLO VII - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

ART. 34) UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno

2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 35 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2. In caso di scioglimento della società, ogniqualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'Organo

amministrativo.

3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il Organo amministrativo, se l'organo di liquidazione sia pluripersonale.

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 36) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'Organo amministrativo, i sindaci e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale, ove la società ha la sua sede legale.

ARTICOLO 37) FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO X - NORME FINALI

ARTICOLO 38) CLAUSOLA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e ai connessi provvedimenti si rinvia alla disciplina regolante la materia ed alla normativa vigente.

ARTICOLO 39) COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante posta elettronica certificata o, in caso di impossibilità, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che

coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o fax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:

a) il libro dei soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'Organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, comitato del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detti organi.

3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

4. A ogni comunicazione inviata via fax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del fax; qualora la trasmissione del fax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via fax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.

5. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

6. Ogniqualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

ARTICOLO 40) COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

In originale firmato: Antonio Mazzilli - Antonella Trapanese notaio. Vi è impronta sigillo.